



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,  
nella procedura di sovraindebitamento 25/2018 C.P. di **PECCHIONI STEFANO**,  
cui è stata riunita la procedura di sovraindebitamento 26/2018 C.P. di **GUERRINI LAURA**  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.10.2018

osserva:

**1.** In data 3.8.2018 con separati ricorsi Pecchioni Stefano e Guerrini Laura hanno proposto separate domanda di liquidazione dei loro beni ex art 14 *ter* della l. 3/2012;

**1.1.** Tali procedimenti sono stati riuniti in quanto proposti da componenti di un unico nucleo familiare (essendo detti ricorrenti conviventi ed avendo una figlia nata dal loro rapporto) avendo il sovraindebitamento origine comune, essendo le masse attive e quelle passive in parte comuni e pertanto essendo opportuno che il procedimento di liquidazione si svolga unitariamente, pur dovendo le due procedure mantenere la loro autonomia, dovendo le due masse attive fare separatamente fronte al pagamento dei rispettivi debiti.

Del resto nella giurisprudenza di merito è stato ritenuto ammissibile il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare (cfr. tra le altre da ultimo Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Peraltro *de iure condendo* tale possibilità è confermata nello schema del decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017 pubblicata in GU Serie Generale n. 254 del 30/10/2017, approvato, in esame preliminare, nella seduta dell'8 novembre 2018, il quale all'art 66 prevede appunto la possibilità dei membri di una stessa famiglia possano depositare ricorsi congiunti ed al comma 4 prevede che nel caso di ricorsi separati il giudice adotti provvedimenti per coordinarli, anche se le masse attive e passive devono rimanere separate (comma 3°).

**1.2** Con tali ricorsi i ricorrenti hanno rappresentato che la perdita dell'apporto economico precedentemente fornito alla famiglia dal Picchioni a causa della perdita del lavoro (che fortunatamente poi il Pecchioni ha reperito successivamente, svolgendo attualmente attività lavorativa subordinata) aveva impedito loro di far fronte alle obbligazioni assunte ed in primo luogo al pagamento del mutuo contratto con CR Firenze, che aveva, pertanto, proceduto quale creditore ipotecario alla esecu-



zione individuale in esito alla quale l'immobile era stato venduto a terzi per l'importo di € 127.000, ed era stato conseguentemente emesso decreto di trasferimento in data 11.12.2017 ed hanno, pertanto, chiesto la liquidazione del loro patrimonio.

**2.** In via preliminare, deve essere rilevato, nonostante la allegazione dei ricorrenti secondo i quali la procedura esecutiva RG 167/2026 pendente innanzi a questo Tribunale (avente ad oggetto l'immobile da loro acquistato con il mutuo concesso da CRF) sarebbe ancora in corso con la necessità di sospendere la stessa ed acquisire alla procedura la somma ricavata dalla vendita e non ancora distribuita, che, invece, tale procedimento esecutivo risulta ormai definito. Pertanto la richiesta di sospensione di tale esecuzione non può essere accolta risultando dagli atti dell'ufficio che detta procedura non sia più pendente essendo il progetto di distribuzione predisposto dal delegato divenuto esecutivo ed essendo i pagamenti previsti nello stesso stati effettuati in data 4.7.2018 con conseguente chiusura della procedura, già prima del deposito dei ricorsi introduttivi delle presenti procedure di sovraindebitamento in data 3.8.2018.

**3.** Ciò premesso le due domande sono ammissibili in quanto:

- i soggetti richiedenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e le domande sono fornite, anche a seguito dei chiarimenti forniti e delle ulteriori produzioni fatte, del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;

- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Paola Trusendi) contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni della loro incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto della sua solvibilità negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- non si ravvisano, alla luce di quanto attestato dall'OCC, atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né sussistono condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;

- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che può essere individuato nella persona del dott. Francesco Carpano;

**3.1** Deve inoltre precisarsi che nella liquidazione dovranno entrare tutti i beni mobili dei ricorrenti non essendo consentito agli stessi di escludere dalla liquidazione alcuno dei beni di loro proprietà se



non quelli di cui al comma 6° dell'art 14 ter l. 3/2012 (facendo riferimento l'art 14 ter comma 1° a "tutti i beni").

Pertanto rispetto all'elenco di cui all'allegato g) depositato da entrambi i ricorrenti in allegato alla memoria depositata il 29.10.2018, in conseguenza dei provvedimenti dei GD in data 25.9.2018, vi debbono rientrare il divano a tre posti, il mobile con orologio a pendolo, il mobile porta TV e TV 40 pollici e il televisore 20 pollici (non rientrando gli stessi tra i beni assolutamente impignorabili di cui all'art. 514 c.p.c. richiamato dall'art 14 ter comma 6 lett d) della l. 3/2012 ed avendo la Corte costituzionale con Ordinanza 22.10.1990 n. 492 ritenuto manifestamente inammissibile, attenendo a scelte insindacabili del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 c. p. c., denunciato in riferimento agli art. 2, 3, 9 cost., nella parte in cui non comprende, tra le cose assolutamente impignorabili, il televisore), il computer, nonché la autovettura KIA targata CZ140FS ed il ciclomotore LML targa DL14673 di proprietà di Guerrini Laura, come emerge dalle visure del PRA versate in atti.

Inoltre dovranno essere acquisiti tutti i beni ed i crediti sopravvenuti ex art 14 undedies l. 3 /2012 nell'arco temporale indicato da tale norma.

**3.2** Infine va detto che ai fini della determinazione della somma necessaria al mantenimento dei ricorrenti e della loro figlia che deve essere esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art 14 ter comma 6 lett. b deve tenersi conto da una parte delle attuali spese indicate dai ricorrenti e dall'OCC e dall'altra dell'indice di povertà determinato per l'anno 2017 dall'istat in relazione ad una famiglia analoga a quella composta dai ricorrenti e dalla loro figlia (tabella istat dalla quale risulta che una famiglia con i componenti di quella dei conviventi Guerrini e Picchioni che vive in una città tra 50.000,00 e 250.000,00 abitanti nel centro Italia è assolutamente povera se non dispone di un reddito mensile di almeno € 1.302). Pertanto appare equo determinare detta somma in € 2.000,00 (e non in quella di € 2.430,00) quale somma necessaria al dignitoso sostentamento della famiglia da ripartirsi in ragione dei differenti redditi dei ricorrenti in € 800,00 per il Pecchioni ed in 1.2000 per la Guerrini;

### **P.Q.M.**

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PECCHIONI STEFANO**, nato a Livorno il 19 ottobre 1963 e ivi residente in via Umberto Lusena n. 9 e di **GUERRINI LAURA**, nata a Livorno in data 26 aprile 1969 e ivi residente in via Umberto Lusena n. 9;

- a) nomina liquidatore il dott. Francesco Carpano di Livorno;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori



aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così pertanto dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 *quinquies* comma 2 lett. b) della citata legge;

c) dispone che le domande ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno;

d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

e) ordina il rilascio al liquidatore di tutti i beni mobili compresi nel patrimonio da liquidare, tenendo conto delle indicazioni sopra dette ad eccezione della autovettura KIA targata CZ140FS intestata a Guerrini Laura;

f) letto l'art 14 *quinquies* comma 6 lett. a l. 3/2012 e tenuto conto della condizione personale della Guerrini e dell'utilizzo del suddetto autoveicolo che la stessa fa per recarsi a lavoro a Pisa autorizza temporaneamente la medesima ad utilizzare detto veicolo sino al momento della sua vendita da parte del liquidatore o sino al momento in cui il liquidatore riterrà necessaria la acquisizione di tale bene al fine di procedere alla sua vendita;

g) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la somma di € **800,00** mensile per PECCHIONI STEFANO e la somma di € **1.200,00** mensile per GUERRINI LAURA.

h) dispone che il liquidatore comunichi ai datori di lavoro presenti e futuri di Pecchioni Stefano e di Guerrini Laura di versare la somma eccedente tali somme direttamente al liquidatore sul conto o sui due conti intestati alla/e procedura/e e che PECCHIONI STEFANO e GUERRINI LAURA collaborino con il liquidatore per far sì che quanto necessario a che tale versamento nelle mani del liquidatore avvenga sia posto in essere.

i) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 19 novembre 2018

IL GIUDICE  
dott. Franco Pastorelli

